

Addi 12 luglio 2006, a Milano

**ANICTA**

e

**FEMCA-CISL, FILCEM-CGIL, UILCEM-UIL**

**Premesso**

che le Parti stipulanti, nel corso della trattativa, hanno confermato che il settore della coibentazione termo-acustica presenta caratteristiche peculiari, cui deve essere attribuito il giusto rilievo nella ricerca di soluzioni compatibili con le esigenze delle imprese e dei lavoratori.

che le Parti condividono pertanto l'esigenza di realizzare una regolamentazione autonoma di tutte le fattispecie caratteristiche del settore, da coordinare in maniera armonica con le più generali tematiche che regolamentano il rapporto di lavoro, acquisite dal contratto chimico-farmaceutico.

Ciò premesso, le Parti hanno convenuto il presente accordo di rinnovo del ccnl 4 giugno 1998 - 7 ottobre 1998 (modificato e integrato dagli accordi 24 marzo 2000, 19 giugno 2003 e 12 maggio 2004).

Il presente accordo è relativo al quadriennio 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa e al biennio 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2007 per la parte economica. Esso decorre dalla data di sottoscrizione, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste.

Paolo  
Natalino  
Massimo  
Attilio  
Carlo  
Federico  
Giuliano  
Lorenzo  
Renzo  
Riccardo  
Roberto  
Sergio  
Silvana  
Stefano  
Tullio  
Ugo  
Vito  
Vittorio  
Zaccaria

Parte I

**Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale**

*Sostituire il periodo relativo alla Commissione bilaterale per l'inquadramento del personale con quanto segue:*

Le parti convengono di istituire una Commissione tecnica paritetica nazionale finalizzata allo studio degli effetti delle innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute nelle realtà aziendali. La Commissione avrà l'obiettivo di formulare proposte per la modifica dell'attuale sistema di inquadramento, anche avvalendosi del contributo costituito da eventuali esperienze aziendali. La Commissione, che delibera all'unanimità, produrrà un rapporto complessivo per le parti stipulanti entro il 31 gennaio 2007.

Le parti stipulanti il presente contratto si incontreranno dopo tale data per una verifica relativa ai risultati dei lavori della Commissione tecnica paritetica nazionale e, in particolare, valuteranno l'opportunità di recepire nel testo contrattuale le conclusioni del rapporto della Commissione stessa.

Parte ....

**Assistenza Sanitaria Integrativa**

Le Parti confermano la validità di quanto a suo tempo convenuto circa la previsione di forme integrative dell'assistenza pubblica sanitaria da definirsi, attraverso la contrattazione collettiva, in direzione di un più razionale utilizzo delle risorse dedicate dalle imprese e dai lavoratori a tale scopo.

In considerazione di quanto sopra le Parti ritengono di individuare nel Faschim il Fondo di assistenza sanitaria di riferimento e, pertanto, di avviare con esso i contatti per l'adesione al Fondo medesimo.

Le imprese, a prescindere dall'iscrizione dei lavoratori, verseranno un contributo una tantum pari a € 52,00 per ciascun lavoratore dipendente in forza al 30 ottobre 2006 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata pari o superiore a sei mesi.

Il contributo sarà versato entro il 31 dicembre 2006, previa manifestazione di consenso all'adesione da parte delle Fonti istitutive di Faschim.

Il contributo annuale a Faschim da parte dei lavoratori e delle imprese iscritti, sarà nella misura paritetica di € 144,00 all'anno ciascuno. Il contributo sarà versato a partire da ottobre 2007 al fine di consentire l'accesso alle prestazioni dell'assistenza sanitaria a partire da gennaio 2008.

A large block of handwritten signatures in black ink, appearing to be in Italian, are clustered at the bottom of the page. The signatures are fluid and vary in size and style. There are approximately six distinct signatures, likely representing different trade unions and employer organizations.

**Art. ... - Apprendistato professionalizzante**

- La lettera a) Denominazione contrattuale del paragrafo "Apprendistato professionalizzante" è sostituita dalla seguente:
- contratto (di apprendistato) specialistico/gestionale per gli apprendisti destinati a raggiungere i livelli A e C
  - contratto (di apprendistato) tecnico/operativo per gli apprendisti destinati a raggiungere i livelli D, E, F

- Aggiungere la seguente area professionale:

**13 Area professionale cantieristica - Coibentatore**

- acquisire un'approfondita conoscenza dell'organizzazione aziendale, anche in relazione a fattori di rischio presenti nei siti produttivi
- conoscere e utilizzare le dotazioni individuali e collettive di sicurezza
- conoscere e utilizzare i materiali coibenti per il caldo e il freddo
- conoscere e utilizzare le attrezzature di lavoro
- conoscere e utilizzare gli accessori di fissaggio delle coibentazioni
- conoscere e utilizzare le tecniche di prefabbricazione dei lamierini
- conoscere e utilizzare gli standard costruttivi dei vari tipi di ponteggi

- Sostituire come segue "inquadramento e trattamento retributivo":

Periodo	inquadramento e retribuzione (minimo contrattuale)
primo periodo (1/3)	2 livelli inferiori a quello di destinazione finale
secondo periodo (1/3)	1 livello inferiore a quello di destinazione finale
terzo periodo (1/3)	livello di destinazione finale

Decorrenza: 1° settembre 2006

*Nicola Concas* *Marco Romano*  
*Carlo Cicali* *Antonio De Giacomo* *Francesco Mazzoni*  
*Beppe De Giacomo* *François Tardieu* *Gianni Vassalli*  
*Francesca Pellegrini* *Luca Rizzi* *Massimo Zanchi*

### Art. ... - Contratto a tempo determinato

Ai fini dell'attuazione della previsione di cui al comma 7 lett. a) dell'art. 10 del D.Lgs n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 24 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dall'inizio dell'attività produttiva di una nuova unità produttiva aziendale o di un nuovo cantiere.

Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, tale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesi.

A livello aziendale potranno essere concordati prolungamenti dei suddetti periodi, in relazione a specifiche caratteristiche produttive aziendali o di mercato.

In relazione a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 10 del citato D.Lgs n. 368/2001, il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 40% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:

- a) appalti e/o ordini per l'esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva
- b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti
- c) mancanza temporanea di personale specializzato e/o qualificato in correlazione ad opere ed appalti specifici
- d) coperture di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell'organizzazione d'impresa
- e) appalti e/o ordini per interventi connessi a contingenti necessità relative alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene del lavoro.

Tale percentuale è aumentata al 50% in media annua per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218.

Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore.

Le percentuali di cui al presente articolo potranno essere riviste dalle Parti aziendali in relazione ad ulteriori esigenze dell'impresa.

L'impresa fornirà ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell'impresa stessa, in modo da agevolarli nella loro eventuale richiesta di posti di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione in uso aziendalmente.


I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all'esperienza lavorativa e alla tipologia dell'attività. Tali interventi non potranno essere inferiori ad 8 ore per i lavoratori al primo contratto nell'impresa.

Decorrenza: 1° settembre 2006

The image shows several handwritten signatures in black ink, likely belonging to the parties involved in the agreement. The signatures are fluid and vary in style, including some that appear to be initials or stylized names. They are positioned at the bottom of the page, overlapping each other.

### Art. .... – Lavoro a tempo parziale


1. In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 61 del 25 febbraio 2000 e dal D.Lgs. n. 100 del 26 febbraio 2001 si intende lavoro a tempo parziale il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal CCNL, che viene quindi regolato come segue.
  2. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicati:
    - a) le mansioni e gli elementi previsti dall'art. .... del vigente ccnl.
    - b) la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3.
  3. Le Parti del contratto di lavoro a tempo parziale, alle condizioni di cui al punto 8, possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione e, nel caso di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche clausole elastiche di aumento della prestazione lavorativa.
  4. All'atto della stipula del contratto di lavoro a tempo parziale le imprese informeranno il lavoratore sui riflessi in materia previdenziale di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 61/2000.
  5. In relazione a quanto previsto dall'art. 19 nonché dall'art. 20 punto 2) del ccnl la retribuzione mensile spettante ai lavoratori a tempo parziale si ottiene applicando la seguente formula:  
$$(R.O. \times hs) / 40$$
  
(R.O. = retribuzione ordinaria contrattualmente prevista per il tempo pieno; hs = numero di ore settimanali del rapporto a tempo parziale).  
La retribuzione oraria si ottiene applicando alla retribuzione mensile come sopra calcolata il divisore risultante dalla seguente formula:  $(175 \times hs) / 40$
  6. Tenuto conto delle diverse tipologie di rapporto di lavoro a tempo parziale, il periodo di prova, riferito all'effettivo servizio, sarà determinato in un numero di ore che non potrà comunque comportare una durata di prestazione riferita ai mesi di calendario, superiore a quella prevista nella seguente tabella:
- | livello | A         | fino a 1050 ore | in mesi 6 |
|---------|-----------|-----------------|-----------|
| livello | C         | fino a 525 ore  | in mesi 4 |
| livello | D – E – F | fino a 350 ore  | in mesi 3 |
| livello | G - 1     | fino a 175 ore  | in mesi 2 |
7. Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere attuato con riferimento a tutti i giorni lavorativi della settimana (part-time orizzontale), nonché a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno (part-time verticale). Tali modalità attuative del lavoro a tempo parziale potranno tra loro combinarsi nell'ambito del singolo rapporto di lavoro (part-time misto).



8. L'impresa, in relazione a esigenze tecnico, produttive, organizzative o di mercato, potrà, con un preavviso di 7 giorni, modificare temporalmente la prestazione lavorativa inizialmente concordata, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3.  
Per le ore di lavoro prestate al di fuori dell'orario inizialmente concordato sarà riconosciuta al lavoratore la maggiorazione del 10% comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.  
Qualora le esigenze di cui sopra comportino la necessità di risposte urgenti e tempestive il termine di preavviso potrà essere ulteriormente ridotto.  
In questo caso, per le ore di lavoro prestate al di fuori dell'orario inizialmente concordato e per un numero di giorni pari alla differenza tra il preavviso effettivamente dato dall'impresa e il normale preavviso di 7 giorni, sarà riconosciuta al lavoratore la maggiorazione del 20%, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.  
La RSU sarà informata sulle modalità operative.
9. Premessa la possibilità di individuare a livello aziendale specifiche fattispecie, il superamento dell'orario concordato è consentito, qualora trovi obiettiva giustificazione in necessità tecnico, produttive, organizzative o di mercato imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea.
10. Il lavoro eccedente quello concordato (lavoro supplementare) potrà essere svolto fino al seguente limite annuale:
  - lavoro a tempo parziale fino a quattro ore giornaliere: 50% dell'orario annuo previsto dal rapporto di lavoro a tempo parziale
  - lavoro a tempo parziale fino a cinque ore giornaliere: 30% dell'orario annuo previsto dal rapporto di lavoro a tempo parziale
  - lavoro a tempo parziale fino a sei ore giornaliere: 20% dell'orario annuo previsto dal rapporto di lavoro a tempo parziale
  - lavoro a tempo parziale oltre sei ore giornaliere: 10% dell'orario annuo previsto dal rapporto di lavoro a tempo parziale
11. Le prestazioni supplementari, comprese nei limiti quantitativi di cui al precedente punto 10, saranno retribuite con la maggiorazione del 10%, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.  
Le ore eventualmente prestate oltre i limiti quantitativi di cui al precedente punto 10 comporteranno una maggiorazione del 50%, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.
12. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, in tema di lavoro supplementare si applica la normativa sul lavoro eccedente e/o straordinario valida per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
13. Quanto sopra previsto in termini di lavoro supplementare è applicabile anche a tutte le ipotesi di contratto di lavoro a tempo parziale a termine di durata superiore a un mese.
14. Tenuto conto della particolare natura del rapporto di lavoro a tempo parziale la normativa prevista in materia di conto ore non è allo stesso applicabile.

*M. M. - D. W. e D. G. + A. B. +* *Allegro Bosco*  
*B. Santi - P. P. P. -* *Carlo B. -*

15. Nell'ambito delle comunicazioni di cui alla lettera E), punto 8, dell'art. 8 del vigente ccnl le imprese comunicheranno alle rsu i dati a consuntivo nonché gli elementi di obiettiva giustificazione concernenti le prestazioni supplementari dei rapporti di lavoro a tempo parziale.
16. Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore a tempo parziale ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza del trattamento retributivo percepito in servizio, secondo i termini sotto indicati:
  - lavoro a tempo parziale orizzontale : il periodo di ferie previsto dal ccnl resta invariato
  - lavoro a tempo parziale verticale : il periodo di ferie previsto dal ccnl dovrà essere riproporzionato in relazione alla prestazione concordata
17. Analogamente a quanto previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno, in caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio, semprechè non siano causati da eventi gravemente colposi imputabili al lavoratore (es.: ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.) l'impresa garantisce al lavoratore non in prova la conservazione del posto secondo i seguenti termini:
  - mesi 8 per gli aventi anzianità di servizio fino a 3 anni
  - mesi 10 per gli aventi anzianità di servizio fino a 6 anni
  - mesi 12 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 6 anniIn caso di più assenze, i periodi di conservazione del posto di lavoro suindicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 36 mesi, e saranno quantificati facendo riferimento alla prestazione dovuta nei periodi stessi. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, il periodo di conservazione del posto di lavoro non potrà superare l'80% della prestazione annua concordata, fermo restando il riferimento ad un arco temporale pari a 36 mesi nel caso di più assenze.
18. I programmi relativi all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale con prestazione lavorativa giornaliera o articolata in turni, concentrata nelle giornate di sabato e domenica, formeranno oggetto di esame tra direzione aziendale e rsu. Durante l'esame, che dovrà essere esaurito entro 20 giorni dalla comunicazione dei programmi da parte della direzione aziendale, le parti opereranno astenendosi da iniziative unilaterali. Per i lavoratori di cui trattasi, alle quote ordinarie degli elementi retributivi di cui ai punti .... dell'art. ... del ccnl, calcolate secondo i criteri previsti dal punto 5 della presente normativa, andrà applicata la maggiorazione del 35%. Nel caso di prestazione in orario di lavoro notturno la maggiorazione sarà elevata al 50%. Sulle quote orarie relative a prestazioni eccedenti le 20 ore sarà applicata una maggiorazione aggiuntiva pari al 30%. Per le prestazioni di lavoro in giornata festiva coincidente con il sabato e con la domenica verrà riconosciuta una maggiorazione aggiuntiva pari, rispettivamente, al 35% e al 100% delle quote ordinarie di retribuzione sopra richiamate.
19. La trasformazione del rapporto di lavoro da lavoro a tempo parziale a lavoro a tempo pieno deve avvenire con il consenso delle parti.



20. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a lavoro a tempo parziale deve avvenire con l'accordo delle parti risultante da atto scritto, con le modalità previste dal comma 1 dell'art. 5 del dlgs 61/2000. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 art. 5 dlgs. 61/2000, all'atto della trasformazione le parti contraenti potranno concordare la possibilità e le condizioni per l'eventuale ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno.
21. Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, tenuto conto della non applicazione nei loro confronti della normativa contrattuale in materia di riduzione di orario di lavoro, verrà riconosciuta una indennità annua in cifra fissa (I.P.T.) da erogarsi in dodici quote mensili, calcolata secondo la seguente formula: hs x rol x rh / 40 (hs = n. ore settimanali di lavoro a tempo parziale; rol = n. di ore di riduzione di orario di lavoro spettanti; rh = retribuzione oraria del lavoratore a tempo parziale).  
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in corso d'anno il fattore rol della formula sopra individuata andrà riproporzionato in relazione al periodo di lavoro a tempo parziale prestato.  
Con accordo tra le parti risultante da atto scritto la suddetta indennità potrà essere sostituita dalla fruizione, secondo le regole contrattuali, delle ore di riduzione di orario spettanti ai sensi dell'art. 13 del ccnl e riproporzionate in relazione all'orario a tempo parziale praticato.
22. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente regolamentazione, le norme e gli istituti del ccnl nonché degli accordi aziendali dovranno considerarsi applicabili, in quanto compatibili con la natura del rapporto a tempo parziale, secondo criteri di proporzionalità.


**nota a verbale al comma 18**

- per lavoro notturno deve intendersi quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.
- si considerano rientranti nella fattispecie di cui al presente punto 18 le prestazioni effettuate nelle seguenti fasce orarie: ore 22-24 nella giornata di venerdì; ore 24-6 nella giornata di lunedì.

Decorrenza: 1° settembre 2006

**Art. ..... - Somministrazione a tempo determinato**

- Decorrenza: 1° settembre 2006
- Sostituire la percentuale di cui al 4° alinea del 2° comma del testo di verbale di accordo chimico-farmaceutico 10 maggio 2006 con 10%.
- Sostituire la percentuale di cui al 3° comma del testo di verbale di accordo chimico-farmaceutico 10 maggio 2006 con 15%.



### Art. .... - Contratto di inserimento

Le Parti convengono che il contratto di inserimento/reinserimento, dovrà essere finalizzato a realizzare un adattamento delle competenze professionali del lavoratore alla realtà lavorativa nella quale dovrà operare.

In considerazione anche dei vantaggi contributivi previsti dalle vigenti norme di legge le Parti ritengono che la sua utilizzazione possa essere funzionale all'inserimento/reinserimento di lavoratori appartenenti alle "categorie deboli".

In relazione a tale tipologia di contratto di lavoro si fa riferimento alle norme di legge e all'Accordo Interconfederale del 11 febbraio 2004 tranne per quanto di seguito previsto.

#### 1) Inquadramento e trattamento retributivo

L'inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di un livello rispetto a quello attribuito ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto.

#### 2) Elementi caratterizzanti il contratto

Il contratto individuale di inserimento/reinserimento dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) la durata, da un minimo di 9 ad un massimo di 18 mesi (36 mesi per i lavoratori affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico) da determinarsi in relazione al tipo di professionalità posseduta dal lavoratore rispetto al nuovo contesto lavorativo;
- b) l'eventuale periodo di prova, sulla base delle disposizioni del CCNL vigente;
- c) l'orario di lavoro, in funzione della tipologia del contratto a tempo pieno o parziale;
- d) il livello di inquadramento del lavoratore a quello di destinazione;
- e) la descrizione dell'attività da svolgersi;
- f) la sede di lavoro;
- g) l'indicazione del trattamento economico e normativo;
- h) il progetto individuale di inserimento o reinserimento. In particolare la durata della formazione, la tipologia della formazione - formazione esterna/interna che dovrà prevedere 24 ore prevalentemente dedicate, in relazione all'attività da svolgere, alle tematiche della sicurezza - i contenuti formativi, le modalità di erogazione della formazione, il luogo di svolgimento della formazione.


#### 3) Progetti di inserimento

Le Parti, anche al fine di utilizzare le risorse dei Fondi interprofessionali, valuteranno l'opportunità di definire linee guida relative alla modalità di definizione/realizzazione dei piani individuali di inserimento.

#### 4) Condizioni per la stipulazione di nuovi contratti di inserimento

Le Parti, convengono che il ricorso al contratto di inserimento/reinserimento potrà avvenire (fatte salve le modalità di computo previste dall'art. 54 comma 3 del D.Lgs 276/2003), solo se è stato mantenuto in servizio il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.

Decorrenza: 1° settembre 2006



## ANICTA - RINNOVO CCNL

Art. estratto da ccnl Chimico 12.2.2002

#### **Art. 51 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni**

Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione, il lavoratore:

- a) che utilizzi in modo improprio gli strumenti di lavoro aziendali (accesso a reti e sistemi di comunicazione, strumenti di duplicazione, ecc.);
  - b) che non osservi le prescrizioni in materia di ambiente e sicurezza;
  - c) che non sia disponibile a frequentare attività formativa in materia di sicurezza;
  - d) che non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 37 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
  - e) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
  - f) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
  - g) che contravvenga ai divieti di fumare, espressamente avvertita con apposito cartello laddove ragioni tecniche o di sicurezza consigino tale divieto;
  - h) che costruisca entro le officine dell'impresa oggetti per proprio uso, con lieve danno dell'impresa stessa;
  - i) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'Impresa, che non avverte subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
  - j) che effettui irregolare scritturazione o limbratura di cartellino/badge od altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza;
  - k) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla persona, alla disciplina, alla morale, o all'igiene.

**La multa non può superare l'importo di 3 ore di retribuzione. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può essere disposta per più di tre anni e va applicata per le mancanze di maggior rilievo.**

L'importo delle multe non costituenti risarcimento di danni è devoluto alle istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza queste, all'Ente di previdenza nazionale.

→ OGNIUNGERE :

- ) che introduca sostanze alcoliche
  - ) che si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza
  - ) ved. ccnl chimico 10/5/2006

*Henry Allen*  
to Archibald P. Allen from Henry Allen

ANICTA - RINNOVO CCNL

art. estratto da ccnl Chimico 12.2.2002

Art. 52 - Licenziamento per mancanze

Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'impresa grave danno di morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.

In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:

- a) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente;
- b) assenze ingiustificate prolungate oltre 5 gg. consecutivi o le assenze ingiustificate ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alla serie;
- c) inosservanza del divieto di fumare e delle altre prescrizioni in materia di ambiente e sicurezza quando tali infrazioni siano suscettibili di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
- d) indisponibilità a sottoporsi ai controlli sanitari preventivi e periodici previsti dal programma di sorveglianza sanitaria attuale in applicazione di norme cogenili o accordi sindacati;
- e) furto o danneggiamento volontario di materiale dell'impresa;
- f) tralugamento di schede di disegni di macchine, di utensili o comunque di materiale illustrativo di brevetti o di procedimenti di lavorazione;
- g) costruzione entro le officine dell'impresa di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con danno dell'impresa stessa;
- h) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'impresa;
- i) abbandono del posto di lavoro che impieghi pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi;
- j) divieto litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
- k) insubordinazione verso i superiori;
- l) recidiva nelle mancanze di cui ai punti f), g), h) e k) dell'articolo precedente.

AL COMMA 2 - lett. i) AGGIUNGERE: lett. b)  
e)  
m)  
m)

*Mario Rossi -  
Daniele Mancini  
Neri, Alfonso B. P. Gori  
Aniello De Santis  
Ferrante D'Adda*

**Incrementi contrattuali**

livelli	aumento	aumento	aumento	Totale aumento
	1.7.2006	1.3.2007	1.12.2007	
A	€ 54,53	€ 52,97	€ 20,25	€ 127,75
C	46,46	45,13	17,25	108,84
D	42,41	41,19	15,75	99,35
E	35,00	34,00	13,00	82,00
F	32,97	32,03	12,25	77,25
G	31,65	30,74	11,75	74,14
1	28,29	27,48	10,51	66,28

**Minimi contrattuali**

livelli	minimo contrattuale	minimo contrattuale	minimo contrattuale
	1.7.2006	1.3.2007	1.12.2007
A	€ 1.669,54	€ 1.722,51	€ 1.742,76
C	1.479,61	1.524,74	1.541,99
D	1.393,09	1.434,28	1.450,03
E	1.297,14	1.331,14	1.344,14
F	1.232,45	1.264,48	1.276,73
G	1.181,85	1.212,59	1.224,34
1	1.102,17	1.129,65	1.140,16

- Retribuzione utile per la determinazione dei minimi contrattuali del biennio 2008-2009: € 1.437,00 al livello E; il valore punto del livello E è pertanto pari a € 14,37.

The image shows several handwritten signatures in black ink. From left to right, the signatures are: Neri, Orsi, Belluzzo, Riva, Scandellari, and Guglielmi. The signatures are cursive and appear to be in Italian.

### Elemento aggiuntivo della retribuzione

A decorrere dal 1° gennaio 2007 l'elemento aggiuntivo della retribuzione dei lavoratori con qualifica di quadro è incrementato di € 22,00. Tale incremento, contrattualmente determinato, potrà essere assorbito dal superminimo individuale.

### Una Tantum

livelli	1° tranche	2° tranche	TOTALE UNA TANTUM
	lug-06	nov-06	
A	€ 155,79	€ 155,79	€ 311,58
C	132,73	132,73	265,46
D	121,16	121,16	242,32
E	100,00	100,00	200,00
F	94,21	94,21	188,42
G	90,42	90,42	180,84
1	80,83	80,83	161,66

L'importo una-tantum verrà erogato ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente verbale di accordo, in ragione del servizio prestato nel periodo 1° gennaio 2006 - 30 giugno 2006.

L'importo di cui sopra non ha riflessi su alcun istituto contrattuale, ivi compreso il TFR, e sarà proporzionalmente ridotto in caso di assenze, nel periodo 1° gennaio 2006 - 30 giugno 2006, per servizio militare, aspettativa, cassa integrazione a zero ore, assenza facoltativa post-partum e sarà altresì proporzionato in caso di attività a part-time.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell'erogazione dell'una-tantum la stessa sarà liquidata con le competenze di fine rapporto nella misura complessiva prevista.

*Carlo Caselli* *Massimo Pavan*  
*Massimo Pavan* *Giuseppe Sestini* *Roberto Galli*  
*Giuseppe Sestini* *Roberto Galli*

Le Parti hanno convenuto di recepire la normativa contenuta nel ccnl chimico-farmaceutico 12.2.2002, nel verbale accordo biennale economico chimico 17.12.2003, nel verbale di accordo chimico-farmaceutico 28.5.2004 e nell'accordo di rinnovo chimico-farmaceutico 10.5.2006 (con le modifiche intervenute e che interverranno in sede di stesura) per quanto concerne:

### Capitolo I

- parte I - relazioni industriali a liv. naz. e terr.
- parte II - relazioni industriali a livello aziendale
- parte III - disabili
- parte IV - volontariato
- parte V - previdenza complementare
- parte VI - formazione

### Capitolo II

- Art. 1 - Assunzioni
- Art. 2 - Periodo di prova (con specifica come da ccnl coibenti 1998 e data decorrenza 1.9.2006)
- Art. 3 - Tipologie di rapporto di lavoro:
  - . premessa
  - . somministrazione a tempo determinato (con modifica coibenti)

### Capitolo III

- Art. 7 - Passaggio di qualifica - data decorrenza 1.9.2006

### Capitolo IV

- Art. 8 - Orario di lavoro (con il chiarimento a verbale aggiunto ccnl coibenti 1998 pag. XXVIII)
- Art. 9 - Maggiorazioni per lavoro eccedente, straord. , ..... - data decorrenza 1.9.2006
- Art. 10 - Computo della maggiorazione .....
- Art. 11 - Riposo settimanale, giorni festivi
- Art. 12 - Trattamento economico per la Pasqua
- Art. 13 - Riposi aggiuntivi e rol .....
- Art. 14 - Ferie
- Art. 15 - Elementi della retribuzione

### Capitolo V

- Art. .... - ccnl e contrattazione aziendale
- Art. 18 - Premio di partecipazione (con verbale accordo coibenti 24.3.2000) e regolamento Commissione Nazionale Contrattazione
- Art. 19 - Retribuzione oraria giornaliera
- Art. 20 - Correspondence della retribuzione
- Art. 21 - 13ma (con aggiunta 14ma coibenti ccnl 1998)
- Art. 22 - Indennità speciali

- Art. 23 - Reclami sulla retribuzione
- Art. 24 - Trattenute risarcimento danni
- Art. 26 - Trasferimento
- Art. 27 - Comando e distacco

#### Capitolo VI

- Art. 28 - Quadri, lavoratori con funzioni direttive ....
- Art. 29 - Disposizioni particolari per gli Operatori .....
- Art. 30 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue ....
- Art. 31 - Telelavoro - data decorrenza 1.9.2006

#### Capitolo VII

- Art. 32 - Interruzione del lavoro ....
- Art. 33 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione orario lavoro
- Art. 34 - Permessi in entrata nell'impresa
- Art. 35 - Permessi
- Art. 36 - Aspettativa
- Art. 37 - Assenze
- Art. 38 - Congedo matrimoniale
- Art. 39 - Servizio di leva ....
- Art. 40 - Malattia ed infortunio
- Art. 41 - Trattamento per maternità/Paternità
- Art. 42 - Trattamenti previdenziali ed assicurativi

#### Capitolo VIII

- Premessa
- Art. 43 - I principali soggetti per la gestione della sicurezza .....
- Art. 44 - La gestione della Sicurezza ..... (con aggiunta pag. XXXIV ccnl Coibenti 1998)
- Art. 45 - Sicurezza dei lavoratori e salvaguardia degli impianti

#### Capitolo IX

- art. 46 - Rapporti in impresa
- Art. 47 - Inizio e fine del lavoro
- Art. 48 - Consegnna e conservazione strumenti .....
- Art. 49 - Regolamento interno
- Art. 50 - Provvedimenti disciplinari

#### Capitolo X

- Art. 53 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni (con modifiche ccnl 1998 coibenti pag XXXIV)
- Art. 54 - Trattamento di fine rapporto
- Art. 55 - Restituzione documenti di lavoro - certificato di lavoro

*Bonaiuti* *Neri* *Carlo Bellini* *Gianni Gori* *Mario Gori*  
*Gianni Gori* *Gianni Gori* *Gianni Gori* *Gianni Gori* *Gianni Gori*  
*Gianni Gori* *Gianni Gori* *Gianni Gori* *Gianni Gori* *Gianni Gori*

- Art. 56 - Indennità in caso di morte
- Art. 57 - Trasferimenti di azienda

## Capitolo XI

- Art. 58 - Rappresentanza Sindacale Unitaria
- Art. 59 - Assemblee
- Art. 60 - Permessi per cariche sindacali
- Art. 61 - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali
- Art. 62 - Affissione
- Art. 63 - Versamento dei contributi sindacali
- Art. 64 - Distribuzione del contratto, esclusiva di stampa .....(ved. aggiustamenti coibenti)

## Capitolo XII

- Art. 65 - Reclami e controversie
- Art. 66 - Abrogazione dei precedenti contratti: opzione
- Art. 67 - Condizioni di miglior favore
- Art. 68 - Piccole imprese
- Art. 69 - Decorrenza e durata (ved. coibenti)

## Appendici

da valutare

B  
Anas Gianni Pellegrino Dus  
Ugo Gori Riccardo Pollo  
Massimo Saccoccia  
Pietro Scattolon  
Pietro Scattolon  
Pietro Scattolon  
Pietro Scattolon

*Modifiche apportate alla bozza 8.6.2006 di verbale accordo*

- Inserita decorrenza 1° settembre 2006 per apprendistato, contratto a tempo determinato, lavoro a tempo parziale, contratto di inserimento, somministrazione a tempo determinato, telelavoro, periodo di prova, passaggio di qualifica, maggiorazioni per lavoro eccedente, straordinario
- Inserito testo sulla classificazione del personale
- Assistenza Sanitaria Integrativa: nuovo testo
- Apprendistato: precisato minimo contrattuale
- Eliminata nota a verbale per i disabili
- Somministrazione a tempo determinato: variate percentuali rispetto a testo chimico 10.5.06
- Contratto inserimento: variato inquadramento
- Eliminato Job sharing
- Eliminato Regolamento Commissione Nazionale Contrattazione e recepito testo chimico allegato all'art. 18
- Recepimento ccnl chimico - aggiunto art. 15 (elementi della retribuzione)